

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1814}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(JERVOLINO RUSSO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993

Presentato il 31 ottobre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento che si propone riguarda il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993. In proposito occorre ricordare che le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 in forza del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, avrebbero dovuto essere predisposte per i bienni scolastici 1992-1993 e 1993-1994 secondo la nuova disciplina dettata al riguardo dall'articolo 8, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

L'applicazione di tale nuova disciplina ha fatto però insorgere un insieme di problemi interpretativi, sui profili sotto indicati, di non facile soluzione, per i quali è stato necessario richiedere un parere al Consiglio di Stato:

a) validità delle graduatorie relative ai bienni 1989-1990 – 1990-1991, prorogate fino all'anno scolastico 1991-1992 in forza del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244;

b) competenza alla nomina delle commissioni per la formazione delle nuove graduatorie;

c) validità temporale e ambito territoriale di efficacia delle nuove graduatorie;

d) operatività delle commissioni, che non sono più previste a livello di ogni singola istituzione;

e) presidenza delle commissioni, in precedenza attribuita ai direttori di ciascuna istituzione;

f) composizione delle commissioni e designazione dei componenti (in precedenza effettuata dai singoli collegi dei docenti tra nominativi proposti dai sindacati nazionali più rappresentativi);

g) durata in carica delle commissioni, da raccordare alla cadenza temporale delle operazioni di compilazione delle graduatorie.

Tenuto conto ormai della oggettiva impossibilità di provvedere, sulla base del parere espresso dall'Alto Consesso (parere della Sezione II, n. 785/92 del 5 giugno 1992), alla procedura per la formazione delle nuove graduatorie in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico 1992-1993

nelle istituzioni in parola, si rende necessario e urgente prorogare, anche per il predetto anno scolastico, le graduatorie scadute. Diversamente non sarebbe possibile il conferimento delle supplenze, a partire dall'inizio del citato anno scolastico, nei casi in cui ciò si renda necessario, con gravissimo pregiudizio dello svolgimento dell'attività didattica nelle classi interessate. Di qui, la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento che si propone.

Resta fermo, peraltro, che per l'anno scolastico 1993-1994 si provvederà ad applicare, alla luce del citato parere del Consiglio dei Stato, la nuova disciplina dettata in materia con il decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo di bilancio, per cui non si è reso necessario accompagnarlo con la relazione tecnico-finanziaria.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993.

Decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.

Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica, scadute con l'anno scolastico 1991-1992, considerato che non è stato possibile provvedere, a causa delle difficoltà insorte nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, alla formazione delle nuove graduatorie per l'anno scolastico 1992-1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.